

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Avamprogetto

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

Il diritto delle obbligazioni² è modificato come segue:

Art. 104

2. Interessi moratori a. In genere

¹ Il debitore in mora al pagamento di una somma di danaro deve pagare gli interessi moratori del cinque per cento all'anno, quand'anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore.

² Nelle vendite commerciali gli interessi moratori ammontano al 10 per cento all'anno.

³ Qualora nel contratto fossero stipulati, sia direttamente, sia mediante periodica provvisione bancaria, degli interessi superiori al cinque per cento, questi si potranno richiedere anche durante la mora.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF ...
² RS 220